

CIRCOLARE n. 178**DEFINIZIONE AGEVOLATA ERRORI FORMALI**

Il decreto fiscale D.L. 119/2018 ha introdotto all'interno della c.d. Pace fiscale la possibilità di **regolarizzare gli errori formali**; a seguito della pubblicazione della **circolare dell'agenzia delle entrate in data 15 maggio u.s.**, sono stati forniti alcuni chiarimenti che consentono di comprendere le fattispecie che possono essere oggetto di definizione.

* * *

1. Ambito oggettivo.

Possono essere oggetto di definizione agevolata quelle violazioni commesse sino la data del 24 ottobre 2018 ed in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24.10.2018 e che non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell' imposta sul valore aggiunto, dell'Irap, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta.

Trattasi tendenzialmente di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative entro limiti minimi o massimi ovvero in misura fissa.

Qui di seguito si riporta un elenco esemplificativo - e non esaustivo - delle fattispecie che possono essere oggetto di regolarizzazione.

AMBITO	VIOLAZIONE DEFINIBILE	NORMATIVA SANZIONATORIA
Dichiarazioni annuali	redatte non conformemente ai modelli approvati (ad es. dichiarazione cartacea presentata da soggetto obbligato alla presentazione telematica) o con errata/incompleta indicazione dei dati relativi al contribuente	Art. 8, co. 1, d.lgs. 471/1997
Spesometro Lipe	Omissa o irregolare presentazione purché l'Iva sia stata correttamente assolta	Art.11, co 2-bis e 2-ter, d.lgs. 471/1997
Intrastat	omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi	Art.11, co.4, d.lgs. 471/1997
Scritture contabili	irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili	Art. 9 d.lgs. 471/1997
questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti	omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere	Art.11, co.1, let.b) d.lgs.471/1997
Variazione dati Iva	omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività	Art. 5, co. 6, d.lgs. 471/1997
Dichiarazione d'intento	Errata compilazione	Art. 11, co.1, d.lgs.471/1997

Principio di competenza	l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi purché non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento	Art. 1, co. 4, d.lgs.471/1997
Intermediari	tardiva trasmissione delle dichiarazioni	Art.7-bis d.lgs.241/1997
Operatori finanziari	irregolarità od omissioni compiute	Art.10 d.lgs.471/1997
Sistema Tessera sanitaria	omessa o tardiva comunicazione	Art.3, co.5-bis d.lgs 175/2014
Cedolare secca	omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto	Art.3, co.3, d.lgs23/2011
Operazioni imponibili Iva	documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo	Art.6, co.1, d.lgs.471/1997
Operazioni non imponibili, esenti o F.C. Iva	documentazione e registrazione delle operazioni, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'Iva	Art.6, co.2, d.lgs.471/1997
Detrazione dell'IVA	erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018	Art.6, co.6, d.lgs.471/1997
Inversione contabile	Irregolare applicazione in assenza di frode. Solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento	Art.6, co.9-bis,9-bis1 e 9-bis2 d.lgs.471/1997
Costi black list	omessa o irregolare indicazione in dichiarazione	Art.8, co.3-bis, d.lgs.471/1997
Esercizio dell'opzione	omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto. Fanno eccezione le opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16	Art.8, co.1, d.lgs.471/1997
Vies	Mancata iscrizione	Art.11 d.lgs. 471/1997

2. Modalità di regolarizzazione.

La regolarizzazione è subordinata all'osservanza dei seguenti adempimenti:

- 1.- versamento della somma di € 200 per ciascun periodo di imposta che si intende regolarizzare (è esclusa la possibilità di compensare il predetto importo con eventuali crediti del contribuente);
- 2.- il versamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019, ovvero in due rate di pari importo, di cui la prima scade il 31 maggio 2019 e la seconda il 2 marzo 2020;
- 3.- rimozione, laddove è possibile, delle irregolarità o omissioni entro la data del 2 marzo 2020.

Con riferimento a quanto indicato al punto 3, nel caso in cui il contribuente non sia stato in grado di rimuovere tutte le irregolarità commesse ed in presenza di giustificato motivo, può provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito da parte dell'agenzia delle entrate (ad esempio attraverso una lettera di *compliance*).

* * *

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento necessitasse.

Milano, lì 20 maggio 2019

Studio Zanetti